



Comune di Pietra Ligure

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Provveditorato

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI GIOVANI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “ L'AQUILONE “ SITO IN PIETRA LIGURE – PERIODO 01/04/2020 – 31/3/2023 - TRAMITE RDO N. 2523360 – CIG. 82289410F0

Art. 1 – oggetto e luogo di esecuzione dell'appalto

L'appalto da affidarsi tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 ed aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lettera b) del medesimo decreto, ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza ai giovani del Centro di Aggregazione Giovanile “ L'aquilone “ sito in Pietra Ligure - periodo 01/04/2020 – 31/3/2023.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) Legge n. 55/2019 procede sino al 31/12/2020 alla gestione in autonomia delle procedure di gara inferiori e superiori alle soglie UE.

Il presente disciplinare di gara ed il capitolato tecnico integrano e contestualizzano le prescrizioni del Bando “Servizi – Servizi Sociali“-per l'abilitazione di fornitori per la categoria “ Servizi Sociali “. Il presente documento è relativo alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Pietra Ligure – Settore Politiche Sociali, Educative Culturali, Turismo e Sport , alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato.

Le indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA sono contenute nel manuale d'uso presente nel portale della Centrale Acquisti. Le disposizioni ivi contenute, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In caso di contrasto le disposizioni del disciplinare e del capitolato verranno considerate prevalenti.

La procedura concorsuale è stata indetta dall'Ente in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 88/Pol.Soc. del 28/02/2020.

Art. 2 – responsabile del procedimento e accesso agli atti

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del Dlgs n. 50/2016 è individuato nella persona del T.P.O Settore Politiche Sociali, Educative, Culturali, Turismo e Sport – Rag. Paola Attolini .

I concorrenti e gli operatori economici che ne motivano l'interesse hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, a norma della legge n. 241/1990 e dell'art. 53 del Dlgs .n 50/2016.

Art. 3 – durata e rinnovo dell'appalto

Il contratto di servizio oggetto dell'appalto avrà durata per il periodo 1/4/2020 – 31/03/2023.

Il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Art. 4 – Importo dell'appalto calcolato

L'importo dell'appalto, per il servizio in oggetto è stimato in € 104.000,00 (€ centoquattromila/00) I.VA esclusa. L'importo è stato calcolato sul “ monte ore convenzionale “ per il periodo dal 01/04/2020 al 31/3/2023 delle seguenti figure :

n. 1 animatore per n. 4 ore giornaliere;
n. 1 animatore per n. 3 ore giornaliere;
per un monte ore complessivo pari a n. 4760 (20 ore settimanali suddivise in 5 giorni).

Nelle operazioni di calcolo della base d'asta, la S.A. Ha tenuto in debita considerazione la tabella del CCNL Cooperative Sociali, in vigore dall'anno 2020.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la S.A. ha stimato pari ad € 97.074,88.

Codice CPV : 85312100-0

L' operatore economico aggiudicatario nulla potrà pretendere qualora, in caso di conclusione anticipata del contratto, non sia stato effettuato il servizio oggetto della presente procedura fino al raggiungimento dell'importo menzionato.

L'appalto è finanziato integralmente con risorse proprie del bilancio comunale.

Il Codice CIG sopra indicato dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria di cui al contratto aggiudicato.

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla gara gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico entro i termini di pubblicazione della gara sul MEPA, per la categoria merceologica oggetto di gara “Servizi – Servizi Sociali “ in possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 e 48 Dlgs n. 50/2016.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016.

E' ammessa la partecipazione:

- in forma singola;
- in raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti o da costituire.
- In consorzi

La partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è disciplinata dagli artt. 47 e 48 del Dlgs m. 50/2016. L'indicazione delle consorziate designate ad espletare il servizio deve essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti , nell'istanza dovranno essere specificate le quote di espletamento del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e, qualora il raggruppamento non sia già costituito, il progetto tecnico e l'offerta devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che lo costituiranno .

Inoltre gli operatori economici concorrenti dovranno attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016 presentando, ciascuno, distinta domanda di partecipazione (all. A1(domanda di partecipazione generale) – A2(domanda di partecipazione per impresa ausiliaria)– A3 (domanda di partecipazione per impresa esecutrice)) per la parte di loro competenza.

Requisiti di partecipazione ulteriori ed in possesso alla data del presente bando richiesti agli operatori economici abilitati al MEPA per la categoria Servizi per il funzionamento della P.A..

- idoneità professionale (art. 83 comma 1 Dlgs n. 50/2016) :

1) iscrizione alla CCIAA o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato o l'iscrizione in registri equivalenti per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara.

- capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 Dlgs n. 50/2016):

1) ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 le cooperative sociali devono dimostrare di possedere un fatturato medio globale annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari almeno pari ad € 35.000,00 (Iva di legge esclusa);

- capacità tecnico – professionale (art. 83 comma 1 Dlgs n. 50/2016) :

1) abilitazione fornitori sul Mepa bando “ Servizi - Servizi Sociali .“

2) ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 50/2016 gli o.e devono aver eseguito negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura di importo complessivo almeno pari a € 104.000 ,00 (Iva di legge esclusa).

I consorzi stabili di cui agli art. 45 comma 2 lettera c) e art. 46 comma 1 lettera f) seguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi confronti della S.A.

Per la sussistenza dei requisiti richiesti si richiama quanto indicato all'art. 47 comma 2 bis.

Nei Raggruppamenti temporanei il soggetto mandatario deve , in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura maggioritaria stabilita ai sensi dell'art. 83 comma 8 Dlgs n. 50/2016.

Il soggetto mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 esegue la prestazione principale anche in termini economici .

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Art. 6 – Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) firmata digitalmente;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre ove non richiesta espressamente

in originale potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000;

- Per l'istituto del soccorso istruttorio si rinvia all'art. 14 del presente disciplinare;

Art. 7 – Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Dlgs n. 50/2016 il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 48 del Dlgs n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e dichiararli in sede di gara mediante presentazione della **domanda di partecipazione modello A2**.

Ai sensi dell' art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene **a pena di nullità** la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il contratto deve essere prodotto unitamente alla domanda di partecipazione.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento , a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

A pena di esclusione non è consentito che del medesimo operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. Non è altresì consentita la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) dell'impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti dell'impresa medesima.

Art. 8 – Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo è obbligatorio. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione Appaltante non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della RDO all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comunepietraligure.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve indicare l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentate legale o da un direttore tecnico del concorrente come risultanti da certificato CCIA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.

L' attestazione dell'avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono dichiarare di aver preso visione dei luoghi dove espletare il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle caratteristiche contrattuali.

Art. 9 – PASSOE

La Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi di accesso – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura) ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti Certificatori.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 10 – termine e modalità di presentazione delle offerte

I concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire tramite il sistema operativo del Mercato Elettronico, **entro il termine perentorio delle ore 18,30 del giorno 20 marzo 2020** la documentazione richiesta consistente nella **domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (all. A1 -A2 -A3) e suoi allegati (DGUE all B) , il progetto tecnico e l'offerta economica (all. D).**

La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione dei concorrenti dalla gara.

Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo la scadenza del termine fissato, neppure se contenenti offerte aggiuntive o sostitutive di offerte precedenti presentate dallo stesso concorrente.

Art. 11 – Documenti da presentare per la partecipazione

A) Documentazione amministrativa

A pena di esclusione, i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatto in base al modello “**all. A1 – A2 - A3** “ facente parte della documentazione pubblicata, in cui il legale rappresentante della ditta concorrente attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti indicati analiticamente nello stesso modello. La sottoscrizione non necessita di autenticazione, la dichiarazione deve però essere accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità **a pena di esclusione.**

Nel caso di consorzio ordinario o ATI non ancora costituito, è necessario presentare una domanda per ogni concorrente che intenda partecipare alla gara secondo la propria competenza.

Contestualmente alle domande di partecipazione gli operatori economici devono presentare **il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE all. B)** così come previsto dall'art. 85 comma 1 del Dlgs n. 50/2016.

2) La ricevuta comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio ed infruttifero con allegata la dichiarazione di cui all'art. 93 Dlgs n. 50/2016 concernente l'impegno a rilasciare cauzione definitiva nella misura del 2% dell'importo dell'appalto da effettuarsi con le seguenti modalità:

- a. da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune – Banca ALPI MARITTIME Credito Cooperativo di Carrù, agenzia di Loano, Via Aurelia 101/a, codice IBAN IT53A084504943000000001540;
- b. da assegno circolare intestato a Tesoreria del Comune;
- c. da fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Comune.

La fideiussione dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara. Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria e quindi, anche nel caso di versamento in contanti, in titoli del debito pubblico o con assegno circolare.

La costituzione del deposito provvisorio si intende effettuata a garanzia dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto e si intenderà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del medesimo. La costituzione del deposito provvisorio dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e si intenderà automaticamente prorogata anche oltre tale termine nel caso di protrarsi delle operazioni di gara o nelle more della stipula del contratto. La garanzia dovrà pertanto riportare l'impegno del fideiussore alla proroga della medesima nelle more della conclusione della conclusione delle fasi di gara sino alla sottoscrizione del contratto.

La costituzione del deposito provvisorio dovrà, inoltre essere corredata, **a pena di esclusione**, di dichiarazione espressa ex art. 93 comma 8 del Dlgs n. 50/2016 di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo) di rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 Dlgs n. 50/2016 in caso di aggiudicazione della gara.

Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria e quindi, anche nel caso di versamento in contanti, in titoli del debito pubblico o con assegno circolare.

Il deposito provvisorio sarà svincolato entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva per i concorrenti non aggiudicatari, mentre per l'aggiudicatario la cauzione sarà svincolata a seguito della efficacia della cauzione definitiva e dell'avvenuta stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni CEI EN 45000 e della serie Uni CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotta del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo,

per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni e servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario gas ad effetto serra ai sensi della norma Uni EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma Uni ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.L. n.231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 181001, o di certificazione Uni CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà clausola di esclusione.

4) Copia conforme certificazioni art. 93 comma 7 Dlgs n. 50/2016 per coloro che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta

5) Copia del capitolato prestazionale debitamente firmato per accettazione.

6) il PASSOE (documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite sistema AVCPASS).

Nella istanza di ammissione dovrà essere dichiarato :

a) l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio di attività inerente l'oggetto della gara o altra iscrizione equivalente, indicando: natura giuridica, denominazione, sede legale, data d'inizio attività e oggetto dell'attività ;

b) di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da sostenersi per assicurare il pieno espletamento del servizio in oggetto con le modalità precipuamente indicate nel capitolato prestazionale nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento tecnico – economico del servizio di cui trattasi e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;

c) di accettare di espletare l'affidamento dei servizi alle condizioni tecnico economiche tutte, nessuna esclusa, stabilite dall'Amministrazione aggiudicazione come specificate nel capitolato prestazionale;

d) di accettare il contratto alle condizioni tutte, nessuna esclusa, indicate nel capitolato prestazionale relative all'affidamento del servizio in oggetto, manlevando l'Amministrazione da ogni pregiudizio per danni derivanti a terzi dalla esecuzione del servizio di cui al presente appalto, dichiarando altresì che di tale clausola si è tenuto conto nella formulazione del prezzo offerto;

e) di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta o di concordato preventivo o si a in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di uno di tali situazioni fermo restando quanto previsto dagli artt.110 del presente codice e 186 bis del regio decreto n.267/42 (art. 80 comma 5 lettera b);

f) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo del 6/9/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84 comma 4 del medesimo decreto tenuto conto che resta fermo quanto previsto dagli art.88 comma 4 bis e 92 commi 2 e 3 del decreto legislativo 6/9/2011 n. 159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80 comma 2 dlgs n. 50/2016);

g) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per i seguenti reati:

1) delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416 bis del codice penale ovvero delitti avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR n. 309/90, dall'art. 291 quater del DPR n. 43/73 e dall'art. 260 del DL n. 152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione e un'organizzazione criminale, quale definita dall'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2) dei delitti consumati o tentati di cui agli articoli 317 -318 -319 – 319 ter – 319 quater – 320 – 321- 322 -322 bis – 346 bis – 353 – 353 bis – 354 – 355 – 356 c.p. Nonché del art. 2635 del C.C.;

2.1) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

3) Frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

5) delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter, e 648 ter1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del DL n. 109/2007 e successive modificazioni;

6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con DL n. 24/2014;

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 80 comma 1 Dlgs n. 50/2016);

oppure se presenti condanne

1) tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati sopra specificati emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

2) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90 o altrimenti che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80 comma 5 lettera h) Dlgs n. 50/2016);

i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 (art. 80 comma 5 lett. a) Dlgs n. 50/2016);

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana (art. 80 comma 4 Dlgs n. 50/2016);

k) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38 Dlgs n. 50/2016);

l) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 "norme per il diritto al lavoro dei disabili" o in alternativa che la ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99 avendo un numero di dipendenti inferiori a 15 (art. 80 comma 5 lett. I Dlgs n. 50/2016);

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) Dlgs n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs n. 81/2008 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del Dlgs n. 165/2001;

n) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del C.C. oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente l'offerta oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente l'offerta;

o) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80 comma 5 lettera c) del Dlgs n. 50/2016);

- di non aver influenzato indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia ommesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5 lettera c – bis) del Dlgs n. 50/2016);

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di una concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80 comma 5 lettera c – ter) del Dlgs n. 50/2016);

- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5 lettera c – quater);

p) di non trovarsi o determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 non diversamente risolvibile (art. 80 comma 5 lettera d) del Dlgs n. 50/2016);

q) che non vi è stato alcun precedente coinvolgimento del concorrente nella preparazione della procedura d'appalto tale da creare una distorsione della concorrenza (art. 80 comma 5 lettera e) del Dlgs n. 50/2016);

r) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del DL n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del Dl n. 80/2008 art. 80 comma 5 lettera f) del Dlgs n. 50/2016);

s) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991

oppure

- pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell' art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991 di aver denunciato i fatti dell'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 primo comma della legge n. 689/1981) art. 80 comma 5 lettera l) del Dlgs n. 163/2006;

t) di non partecipare alla gara in più di un consorzio e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara come consorzio;

u) che non sussistono le cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e successive modificazioni (disposizioni antimafia);

v) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva all'Ente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;

z) di possedere un fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad € 35.000,00 (Iva esclusa);

aa) di aver svolto con buon esito per enti pubblici contratti nel ramo oggetto di gara nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi per un importo almeno complessivo pari ad € 104.000,00;

Le attestazioni nel caso di consorzi devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale:
 - ❖ Attesta il possesso in capo all'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs n. 159/2011 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - ❖ Si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- ❖ Attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Dlgs n. 50/2016;
- originale o copia del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante firmatario, a pena di nullità.

B): Documentazione tecnica

PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO per la gestione del servizio.

La busta dovrà contenere tutta la documentazione necessaria ed utile ai fini della valutazione di quanto previsto all'art.14 punto 1 e il progetto tecnico – organizzativo e le proposte migliorative sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (max 10 fogli).

C): Documentazione economica

OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta economica, come da allegato **D)** deve indicare il prezzo complessivo.

Deve inoltre indicare :

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del Dlgs n. 50/2016 congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs n. 50/2016.

Nell'offerta si dovrà indicare se il prezzo sia o meno comprensivo di IVA e la relativa aliquota. In caso di assenza di tale indicazione il corrispettivo offerto sarà inteso comprensivo dell'I.V.A. In caso di discordanza verrà considerato valido il prezzo più favorevole all'Amministrazione appaltante. L'offerta al ribasso non potrà contenere più di due cifre decimali.

Nel caso dell'indicazione della terza cifra decimale la stessa verrà arrotondata se superiore o uguale a 5 alla cifra superiore e se inferiore a 5 alla cifra inferiore.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta economica dovrà essere espressa al ribasso sull'importo posto a base di gara.

In caso di imprese raggruppate, essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte associate e specificare le eventuali parti del servizio che saranno eseguite da singole imprese e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal Dlgs n. 50/2016.

Art. 12 – chiarimenti

Ciascun concorrente ha facoltà di richiedere **in forma scritta** chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara da inoltrare al RUP mediante il sistema informatico del MEPA. La Stazione Appaltante procederà a pubblicare, in forma anonima, sul proprio sito internet l'elenco delle richieste di chiarimenti con le relative risposte.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il termine di 6 gg antecedenti alla scadenza di presentazione delle offerte.

Le risposte a tutte le richieste, da presentarsi entro 6 gg. lavorativi prima del termine di scadenza delle offerte, verranno fornite almeno 3 gg. lavorativi del medesimo termine.

Art. 13 - Modalità di aggiudicazione

Per l'aggiudicazione del servizio verrà esperita gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di elementi sotto indicati:

- **Progetto** **fino ad un massimo di punti 70**
- **Offerta** **“ “ punti 30**

1) PROGETTO

Il concorrente deve presentare un progetto tecnico, costituito da una relazione descrittiva, redatta con riferimento al Capitolato prestazionale.

La valutazione dell'offerta e l'assegnazione del punteggio sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA TECNICA:

prog.	Letta		ELEMENTI/SUB-ELEMENTI	Par. Punti	Par. Punti	Totale Punti
1			OFFERTA TECNICA			70
	a		<i>Modalità di espletamento del servizio</i>		50	
		I	Struttura organizzativa / attività ludico- ricreative – manuali, artistiche e di espressione corporea	Max 8		
		II	Individuazione e descrizione di ulteriori progetti finalizzati e attività di laboratorio	Max 9		
		III	Metodologie utilizzate per interventi individualizzati e di gruppo	Max 6		
		IV	Forma di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie	Max 5		
		V	Modalità di raccordo e coinvolgimento degli altri soggetti del territorio per l'efficace svolgimento dell'attività	Max 6		
		VI	Esperienza nel servizio educativo e psicopedagogico con un minimo di anni 3 (presentazione dei curricula con indicazione di eventuali corsi di specializzazione post- universitaria ad indirizzo specifico)	Max 5		
		VII	Modalità e tempistiche nella sostituzione del personale	Max 5		

		VIII	Offerta di ampliamento del servizio con ore aggiuntive	Max 6		
	b		<i>Offerte aggiuntive per l'esecuzione del servizio</i>		20	
		I	Fornitura di materiale per l'espletamento del servizio	Max 10		
		II	Offerte di servizi complementari	Max 10		

Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti . Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n. 50/2016.

Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta tecnica

Per ciascuno dei criteri valutativi qualitativi discrezionali di cui ai punti aI – aII – aIII – aIV – aV – aVI – aVII – aVIII -bI – bII sarà attribuito alle offerte dei concorrenti un coefficiente provvisorio discrezionale (C1p,C2p,C3p,C4p,C5p,C6p,C7p,C8p,C9p,C10p) pari alla media dei coefficienti discrezionali variabili tra 0 e 1 espressi in valore centesimale, attribuiti da ciascun membro della Commissione valutando gli elementi di apprezzamento indicati nella tabella precedente.

I coefficienti provvisori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

La Commissione terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà , in relazione a ciascuna offerta , all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum n (w_i * v_{ai})$$

dove

P_i : punteggio offerta i – esima

n : numero totale dei requisiti

W_i: peso o punteggio attribuito al requisito

V_{ai}: coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

2) OFFERTA ECONOMICA

Metodo di calcolo per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economica : proporzionalità inversa

$$PE = P_{e \max} \times \frac{P_{\min}}{P}$$

dove:

P_{e max} : massimo punteggio attribuibile

P: prezzo(valore) offerto dal concorrente

P min: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

L'offerta economica, **in competente bollo** , dovrà contenere il ribasso offerto sul prezzo complessivo e non potrà contenere un ribasso pari al 100% .

Art. 14 – fasi della procedura di gara

Il risultato definitivo della gara, dopo aver espletato le formalità previste dal Mercato Elettronico, sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione e comunicato tramite PEC. Tuttavia l'aggiudicazione sarà vincolante per la ditta sin dal momento della redazione del verbale di gara mentre per l'ente sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati tramite AVCPASS con deliberazione attuativa n. 111 del 20/12/2012.

Le offerte saranno esaminate dal seggio di gara.

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:

I fase: valutazione adempimenti formali

Il giorno 23 marzo 2020 alle ore 9,30 l'autorità che presiede la gara procederà all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta e della sua conformità alle norme prescritte per l'ammissibilità alla gara.

Il seggio di gara procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:

- a) apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- b) verifica della presenza della documentazione richiesta dall'art. 11 del presente disciplinare di gara.
- c) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell' art. 83 comma 9 del dlgs n. 50/2016 le necessarie integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine di 3 gg. lavorativi e a sospendere la seduta fissando al data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il Presidente provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di leggi vigenti.

II fase apertura buste progetto tecnico:

Al termine della precedente fase di gara il Seggio procederà con l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica relativamente alle sole ditte ammesse secondo l'ordine stabilito dalla procedura MEPA e attribuirà alle medesime i punteggi relativi secondo quanto indicato all'art. 13 del presente disciplinare.

III fase apertura buste offerta economica:

Al termine della precedente fase di gara il Seggio procederà in ultimo con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica relativamente alle sole ditte ammesse secondo l'ordine stabilito dalla procedura MEPA

- 1) valutazione offerta economica:

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di offerte identiche si procederà a norma del R.D. 23/5/24 n. 827.

Il Seggio di gara procede, in seduta riservata, alla verifica delle offerte anormalmente basse ex art.97 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l'esito della stessa, il Presidente, in seduta pubblica, procede alla formalizzazione della graduatoria di merito, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Successivamente, la Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria di comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati per la partecipazione. Qualora la predetta documentazione non sia fornita o non confermi quanto dichiarato nella documentazione di gara, si procederà all'esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Resta inteso che:

- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte, parziali, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quanto indicato in lettere è ritenuta valida l'indicazione più favorevole alla Stazione Appaltante;
- non sono ammesse le offerte pari o in aumento rispetto all'importo dell'appalto;
- non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% dei servizi richiesti;
- non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei documenti richiesti, qualora non sanabili;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- il presidente del seggio di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, o di re indirla, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altra data;
- il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa concorrente per comprovati motivi;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, oltreché di non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità all'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, o di ridurne le prestazioni nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, senza che le Imprese concorrenti possano avanzare pretesa alcuna o rivendicazione.
- La Stazione Appaltante ai sensi del DL 06.07.12 n. 95, così come convertito nella L. n. 135 del 07/08/12, qualora si verificano le condizioni ivi indicate, si riserva il diritto di recesso del contratto aggiudicato, in qualsiasi momento, nel rispetto delle previsioni tutte di legge. Tale condizione si intende operante ai sensi di legge anche in assenza di espressa previsione nei documenti contrattuali emessi .

Si intenderanno altresì escluse le offerte:

- che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell’offerta o che non siano sottoscritte o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione;
- per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle medesime;
- presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di cui all’art. 2359 del Codice Civile.

Si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli atti di gara.

Successivamente il Presidente in seduta pubblica procede alla conseguente formazione della graduatoria finale tramite il portale Mepa.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016.

Art. 15 – comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **antecedenti** il termine ultimo per la presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet www.comunepietraligure.it sezione bandi di gara e tramite il sistema informatico del Mercato Elettronico .

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **successive** alla fase di ammissione dei concorrenti alla procedura, verranno effettuate mediante trasmissione con posta certificata, all’indirizzo che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nell’istanza di ammissione alla gara. Non si assumono responsabilità in ordine a indirizzi di posta elettronica errati e/o incompleti.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 16 – stipula contratto e spese contrattuali

La stipula del contratto avverrà in conformità al disposto dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016.

Per la stipula ed esecuzione del contratto, la ditta sarà invitata a presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo pec, pena la decadenza dall’aggiudicazione, quanto segue:

- sostituzione della cauzione provvisoria con la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’ammontare dell’importo di aggiudicazione, di cui al Dlgs n. 50/2016, da costituirsi con le modalità di cui al medesimo articolo e al successivo art. 17;
- altra documentazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante.

Ove nel termine fissato l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicatario decaduto, dando inizio, altresì, alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio ed incameramento della parte residua di questo ultimo.

La Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e che il relativo contratto potrà essere stipulato senza attendere il decorso dei 35 giorni ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) Dlgs n. 50/2016 dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione ai contro interessati.

Il contratto verrà stipulato con la forma di scrittura privata e le eventuali spese sono a carico della ditta aggiudicataria.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione al contratto anche nelle more della stipula dello stesso, confermando per iscritto la relativa copertura ai sensi dell' art. 32 comma 8 del Dlgs n. 50/2016.

Art. 17 – cauzione definitiva

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato.

Si applica l'art. 93, comma 3 di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, in tal caso rilasciata da Istituto assicuratore deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali disciplinati nel capitolato prestazionale, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La Società aggiudicataria sarà tenuta a prorogare, inoltre, la validità della cauzione qualora la Stazione Appaltante faccia ricorso alla facoltà di proroga prevista dal presente disciplinare e dal capitolato.

La cauzione sarà restituita al termine del contratto dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile e previa approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stato finale della liquidazione.

Art. 18 - variazioni

In relazione al presente esperimento di gara non sono ammesse varianti ai capitolati prestazionali allegati. La proposizione di varianti che modificano i contenuti della garanzia e/o le condizioni di operatività e gestione del contratto comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'Ente contraente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato in relazione a possibili variazioni dell'assetto organizzativo che comportino trasferimenti di determinati servizi, riduzione/estensione/soppressione di Strutture dell'Amministrazione.

Art. 19 – tutela dei dati e riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente

disciplinare o altrimenti acquisiti a tal fine dalla Stazione Appaltante, è finalizzato unicamente all'espletamento della gara.

I dati forniti da parte dell'Impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura del Responsabile del trattamento con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara.

Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati personali.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare l'impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l'Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Aggiudicatrice risolverà con effetto immediato il Contratto.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

a) Titolare del Trattamento

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI PIETRA LIGURE

Legale rappresentante: SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE

con sede in Pietra Ligure Piazza Martiri della Libertà 30 Tel.019 629311 -

pec: protocollo@pec.comunepietraligure.it

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del **Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO)** in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681 - E-mail: comune.pietraligure@gdpr.nelcomune.it - Pec:

dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell'articolo 39, par. 1, del RGPD, sono dettagliate nel Decreto di nomina disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" - Altri Contenuti - del Portale e nella sezione Privacy Policy.

c) Finalità del trattamento e base giuridica

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 -testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pietra Ligure.

Responsabile del trattamento dei dati è il T.P.O. Settore Politiche Sociali Educative e Culturali Turismo e Sport..

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Settore interessato dal servizio del Comune di Pietra Ligure.

Art. 20 - responsabilità del procedimento ed accesso agli atti

Ai fini della presente gara ed ai sensi dell'art. 31 del Dlgs n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il T.P.O. Settore Politiche Sociali, Educative, Culturali, Turismi e Sport.

Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- ◇ In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- ◇ In relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;

Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito della offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Dlgs n. 50/2016, sopra indicati, l'accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 gg. dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva senza previa presentazione di apposita istanza.

Art. 21 – dichiarazioni mendaci

Tutte le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000. Ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., questa amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora a seguito delle verifiche, venga riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla compagnia aggiudicataria in via provvisoria, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Ente procederà:

- alla revoca della proposta di aggiudicazione;
- all'escussione della garanzia provvisoria (fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni);
- alla segnalazione del fatto all'Autorità Anti Corruzione;
- allo scorrimento della graduatoria di gara .

Inoltre in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, il Comune di Pietra Ligure né darà segnalazione all'Autorità che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 22 – prevenzione interferenze illecite ed oneri della Stazione Appaltante

Richiamato l'art. 11 lettera V) del presente disciplinare, l'adempimento della comunicazione tempestiva in materia di concussione secondo l'intesa per la legalità sottoscritto dal Comune di Pietra Ligure ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 C.P.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluni dei delitti di cui agli artt. 317 -318-319-319 bis – 319 ter - 319 quater – 320 – 322 – 322 bis – 346 bis 353 e 353 bis c.p. .

Art. 23 – tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato rispetto delle predette norme costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9 bis della summenzionata legge.

Inoltre, la Stazione Appaltante, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1662 del C.C., mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 gg., senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di inadempienza previste nello schema di capitolato speciale allegato.

Pietra Ligure, lì 28/2/2020

Il Dirigente Area Amministrativa
Dott.ssa Patrizia Losno